

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 6965/4661 DI REP.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

Conformemente al Codice Civile e al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS), è costituita l'Associazione "Ashar Gan Ente del Terzo Settore" in breve "Ashar Gan ETS", con sede legale in Pinerolo (TO).

Il trasferimento della sede legale da parte del Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

La denominazione dell'Associazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo nella denominazione sociale dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La durata dell'Associazione non è predeterminata; essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con la maggioranza prevista all'art. 11 del presente Statuto.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra i popoli ed in particolare con le persone più svantaggiate del territorio nazionale e dei paesi in via di sviluppo, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da Enti con finalità di lucro e non è collegata in alcun modo agli interessi di Enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

Essa è disciplinata dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno ed agisce in conformità con le leggi regionali e nazionali.

L'associazione è apartitica ed opera senza discriminazioni razziali, sociali o religiose e persegue le proprie finalità, realizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in particolare le seguenti attività:

- promozione, realizzazione, sostegno di progetti di emancipazione socio-economica e culturale anche attraverso il sostegno prossimo ed il sostegno a distanza;
- promozione, realizzazione, sostegno di progetti di alfabetizzazione, di sviluppo pedagogico e di autocoscienza in materia di diritti umani;
- ideazione, realizzazione, diffusione di opuscoli, periodici, strumenti multimediali che informino e promuovano le iniziative dell'Associazione;

- promozione, sostegno di progetti di formazione professionale e di inserimento lavorativo, specie delle persone svantaggiate o discriminate;
- promozione, realizzazione, sostegno dello sviluppo di piccole attività generatrici di reddito per l'autosufficienza personale o familiare;
- promozione, sostegno economico e tecnico nella realizzazione di nuove opere di sviluppo in cooperazione con le comunità povere che ne beneficeranno;
- messa a disposizione delle persone in situazione di bisogno di volontari dell'Associazione, di aiuti economici e tecnologici;
- promozione, realizzazione, sostegno di microprogetti nel campo sanitario;
- sostegno, partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili;
- promozione, realizzazione, sostegno di progetti e di interventi volti a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali;
- sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione, anche con la presenza di gruppi locali diffusi sul territorio al tema della giustizia, della solidarietà e della pace, al fine di favorire l'instaurazione di nuovi rapporti tra i popoli, fondati sulla giustizia e sul rispetto delle diverse identità culturali e religiose;
- collaborazione con altre Organizzazioni alla realizzazione di progetti e di iniziative a favore delle persone e delle comunità in condizioni di difficoltà.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, con riferimento all'articolo 5 del D.lgs 117/2017:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera n)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [D.Lgs. 117/2017, ar-

ticolo 5, comma 1, lettera u)];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v)];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w).

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può infine svolgere le attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutarie e, in ogni caso, nei limiti di legge.

Art. 3 - Risorse umane:

associati, prestatori d'opera volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto dell'Art. 17 del d. lgs. 117/2017. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria at-

tività volontaria.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi preventivamente stabiliti dall'Assemblea e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici o privati.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nei limiti previsti dall'articolo 17 CTS.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento e/o a specializzare l'attività da essa svolta, nel rispetto dei limiti stabiliti dal CTS.

Art. 4 - Natura e patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Il suo patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi di privati;
3. contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività secondarie e strumentali che saranno esercitate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017;
7. pubbliche raccolte fondi secondo il disposto di cui all'articolo 7 CTS;
8. ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Art. 6 - Esercizio e Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, per l'esercizio successivo, e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Qualora sussistano i presupposti richiesti dalla Legge tempo per tempo vigente, il bilancio potrà essere predisposto nella forma di rendiconto finanziario.

Diversamente il bilancio di esercizio sarà composto da:

- a) Stato patrimoniale;
- b) Rendiconto gestionale;
- c) Relazione di missione illustrativa delle poste di bilancio, dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13 CTS, ovvero dai diversi documenti che saranno previsti dalla Legge tempo per tempo vigente.

Il bilancio darà atto degli esiti dell'attività di verifica svolta dall'organo di controllo previsto dall'art. 15.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 CTS, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale e renderlo pubblico con le modalità e le forme di Legge.

Il bilancio, redatto in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà essere approvato dalla Assemblea di cui all'art. 11 entro il quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce, ove ricorrano i presupposti di legge.

Entro i quindici giorni precedenti l'adunanza i documenti costituenti il bilancio devono essere a disposizione presso l'Associazione per essere consultati dagli associati che ne facciano richiesta.

Dopo l'approvazione il bilancio è depositato presso la sede sociale e gli associati hanno facoltà di consultarlo e di ottenerne copia rimborsando le spese relative.

Il bilancio d'esercizio approvato verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 7 - Associati

L'associazione riconosce la qualità di associato a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, ne accettino gli scopi e i programmi operativi, partecipino alla vita associativa e accettino lo Statuto Sociale e gli eventuali regolamenti approvati. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e godono dell'elettorato attivo e passivo. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Possono essere membri dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche e gli enti, questi a mezzo dei loro legali rappresentanti o delegati, nei limiti sopra indicati e comunque nei limiti di cui alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

A - L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa tra i soci né al momento di valutare la domanda né successivamente.

La deliberazione è comunicata all'interessato.

In caso di rigetto la deliberazione deve essere motivata e comunicata agli interessati entro 60 (sessanta) giorni.

B - Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

C - La qualità di Socio si perde:

1. per recesso;
2. per comportamento contrastante con gli scopi e gli interessi dell'Associazione o con le disposizioni del presente statuto o che comunque arrechi gravi danni, anche morali, alla Associazione;
3. per decadenza conseguente il mancato pagamento della quota annuale;
4. per decesso.

D - Nel caso di cui al precedente n. 2 l'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Per gravi motivi l'esclusione è deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile successiva. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Della decadenza di cui al precedente n. 3 il Consiglio Direttivo dà comunicazione scritta al socio interessato.

E - Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

F - Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

G - L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato salvi i casi di cessazione di cui sopra, e non è trasmissibile né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Art. 9 - Doveri e diritti degli associati

A - I Soci sono tenuti:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento in sintonia con la natura e finalità dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo 7.

B - I Soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, per l'espletamento di tutte le attività dell'Assemblea stessa;
3. ad accedere alle cariche associative, se maggiori di età;
4. ad esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 CTS e art. 18 del presente Statuto.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di Controllo;
5. Il Collegio dei Probiviri;

Art. 11 - L'Assemblea

A - L'Assemblea è composta da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

B - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. ogni tre anni, elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri;
2. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio nonché il bilancio di previsione dell'anno successivo e, ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
3. approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera l'esclusione degli associati;
6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
7. delibera su tutti gli altri argomenti riservati alla sua

competenza dal presente Statuto, dalla normativa vigente o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

C - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente od almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, ne facciano richiesta.

D - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, nonché per l'assunzione della delibera di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione medesima.

E - L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.

Le Assemblee si svolgeranno presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

F - In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, l'intero Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo.

G - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

H - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

I - Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei Soci.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati.

Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza sono valide sia in prima che in seconda convocazione ove siano presenti o rappresentati i tre quarti degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L - L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 e 11. I consiglieri decadono per dimissioni, o se assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo e, successivamente dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei consiglieri decada dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua sostituzione attingendo esclusivamente al primo candidato della lista dei non eletti. Tale nomina è valida fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spetta:

- nominare al suo interno nella prima riunione, il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere, se non già nominato dall'Assemblea degli associati;
- eseguire le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative dell'Associazione, vigilando e controllando l'attuazione delle delibere dei programmi dell'Associazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 6, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti

all'Assemblea;

- proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- deliberare in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qual volta che il Presidente o il suo Vicepresidente lo ritengano opportuno, o quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. La convocazione viene effettuata mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data di riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatte su apposito libro, a cura del segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza; vengono conservate agli atti.

La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 - Il Presidente

a. Il Presidente, nominato dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

b. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 14 Segretario / Tesoriere

Il Segretario cura la redazione dei verbali dell'adunanza assembleari e consiliari, tiene aggiornato l'elenco degli iscritti all'Associazione e coordina l'esecuzione delle direttive emanate dal Presidente. Il tesoriere tiene il registro delle entrate delle uscite dell'Associazione e ne cura la contabilità.

Art. 15 - Organo di Controllo

Quando obbligatorio per Legge o quando richiesto per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina un Organo di Controllo.

L'Organo di controllo dell'Associazione può essere costituito anche in forma monocratica da un unico membro, che deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge tempo per tempo vigente.

Nel caso di nomina di un organo collegiale, esso si compone di tre sindaci effettivi (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Art. 16 - Revisione Legale dei Conti

Quando obbligatorio per Legge o quando richiesto per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione, che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge tempo per tempo vigente.

Quando l'Organo di Controllo sia costituito da un membro iscritto al Registro dei Revisori, questo può svolgere la funzione di Revisore Legale dei Conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti, scelti anche tra esterni all'associazione, tra cui viene eletto il Presidente; il Collegio dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione.

Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purchè nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Art. 18 - Gratuità delle cariche associative.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 3.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori.

L'Associazione, in conformità alle disposizioni vigenti manterrà:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle convocazioni e delle delibere delle Assemblies;

c) il libro delle convocazioni e delle delibere del Consiglio Direttivo.

d) il libro delle delibere dell'Organo di Controllo;

e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 21 - Scioglimento

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 c. 1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 22 - Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto valgono le norme previste dal Decreto Legislativo n. 117/2017, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

In originale firmati:

Adriano DAL COL

Maria Cristina De Cesare Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 28 aprile 2025